Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 18-11-2026

Messaggio n. 3768

OGGETTO: **Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale. Istruzioni sulle modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati**

Premessa

Con la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015 l'Istituto ha illustrato la disciplina dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale (di seguito, Accordo), entrato in vigore il 1° agosto 2015.

Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute in merito alla corretta gestione contributiva dei lavoratori distaccati dalla Turchia in Italia, si forniscono istruzioni ai datori di lavoro in ordine alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati in applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo (cfr. l'art. 7 dell'Accordo).

1. Lavoratori dipendenti distaccati dalla Turchia in Italia

Per i lavoratori dipendenti che, in base alle disposizioni dell'Accordo, sono distaccati in Italia, i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell'esposizione nel flusso Uniemens, denuncia

individuale, il codice "Tipo Contribuzione" "**78**", che assume il nuovo significato di "Lavoratori stranieri provenienti dall'Albania o dalla Turchia distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine".

In base alla provenienza dei lavoratori deve altresì essere valorizzato l'elemento <TipoLavStat> di <DatiRetributivi> con il valore "**DI01**" se distaccati dalla Turchia o "**DI02**" se distaccati dall'Albania.

Per le forme assicurative non rientranti nell'ambito di applicazione dall'Accordo (cfr. l'art. 2 dell'Accordo), gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. Lavoratori dipendenti distaccati dall'Italia in Turchia

Per i lavoratori dipendenti distaccati dall'Italia in Turchia, la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità previste e attualmente in uso per i lavoratori inviati in Paesi legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi deve, pertanto, essere aperta un'apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione "**4Z**".

Inoltre, poiché la CUAF non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo né è dovuta ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione "**1C**", avente il significato di "Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF".

3. Decorrenza delle istruzioni e regolarizzazione dei periodi pregressi

Per i periodi precedenti alla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro possono procedere mediante denuncia di regolarizzazione.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga